

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2000 DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 2000

relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2000/455/PESC del 20 luglio 2000, concernente il divieto sulle importazioni di diamanti grezzi della Sierra Leone (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la risoluzione 1306 (2000) del 5 luglio 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto a tutti gli Stati, in virtù delle disposizioni del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, di vietare le importazioni di diamanti grezzi originari della o provenienti dalla Sierra Leone, fatta eccezione per quelle cui si applica il regime dei certificati di origine approvato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite.
- (2) Visto che queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni di concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità costituito, ai fini del presente regolamento, dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
- (3) Il Consiglio di sicurezza ha altresì invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali e regionali ad applicare le suddette misure a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o autorizzazione concluso o concessa anteriormente all'adozione della risoluzione suddetta.
- (4) Di conseguenza, né la convenzione ACP-CE di Lomé né il nuovo accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou, Benin, il 23 giugno 2000, di cui la Comunità e i suoi Stati membri e la Sierra Leone sono firmatarie, ostano all'applicazione delle suddette misure del Consiglio di sicurezza.
- (5) È opportuno che, in caso di violazione del presente regolamento, possano essere irrogate sanzioni sin dalla sua entrata in vigore.

(6) Per motivi pratici, la Commissione dovrebbe essere abilitata a completare e/o modificare gli allegati del presente regolamento sulla base delle informazioni pertinenti notificate dal comitato istituito dalla risoluzione 1132 (1997) del Consiglio di sicurezza.

(7) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente circa le misure adottate a norma del presente regolamento e scambiarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono riguardo al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È vietata l'importazione, diretta o indiretta, nella Comunità di diamanti grezzi, quali definiti nell'allegato I, originari della o provenienti dalla Sierra Leone.

Articolo 2

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica alle importazioni di diamanti grezzi corredate di un certificato di origine rilasciato dal governo della Sierra Leone secondo la risoluzione 1306 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le modalità sono incluse nell'allegato II.

Articolo 3

La Commissione è abilitata a modificare l'allegato I allo scopo di adeguarlo ai cambiamenti che possono essere apportati alla nomenclatura combinata a completare e/o modificare l'allegato II sulla base delle informazioni e delle notifiche trasmesse dalle autorità competenti delle Nazioni Unite, in particolare il comitato per le sanzioni istituito dalla risoluzione 1132 (1997). Le eventuali aggiunte o modifiche vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o autorizzazione concluso o concessa anteriormente alla sua entrata in vigore.

(1) GU L 183 del 22.7.2000, pag. 2.